



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16/08/2012

RICORSO 30 luglio 2012, n. 107

Legge Regionale 25 maggio 2012. n.13.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 107
depositato il 30 luglio 2012

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PRC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia

CONTRO

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale) p.t.

AVVERSO

La Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 13, pubblicata nel BUR 29 maggio 2012, n. 77

Con la legge regionale indicata in epigrafe sono state dettate norme per la disciplina delle attività professionali turistiche nella Regione Puglia.

Al riguardo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dando atto di quanto osservato da codesta Ecc.ma Corte con decisione n. 80/2012, ritiene che la legge impugnata presenti motivi di censura sotto il profilo costituzionale.

1) L'articolo 2, comma 3, prevede che "Le attività professionali, (.....) sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi".

La norma, nel vietare agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, considerato che la previsione di esclusività dell'attività, da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini

italiani, anche ai cittadini dell'Unione europea, rappresenta un'indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del TFUE, ma tale restrizione è ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. L'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) stabilisce, infatti, che gli Stati non possono assoggettare i prestatori di servizi a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività, tranne che si tratti di professioni regolamentate o di prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici e, nel caso di professioni regolamentate, solo se il requisito sia giustificato per garantire il rispetto di norme deontologiche.

L'art. 2, comma 3, della legge in esame

contrasta, pertanto, con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impone, anche al legislatore regionale, il rispetto dei vincoli comunitari.

La medesima norma risulta altresì distorsiva della concorrenza tra gli operatori, riducendo le possibilità dell'offerta dei servizi per gli esercenti le professioni turistiche che operano nell'ambito della Regione Puglia rispetto alle guide e agli accompagnatori che operano in mercati liberi. La disposizione, pertanto, restringe in maniera ingiustificata la portata del principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato la tutela della concorrenza.

2) Va inoltre osservato che l'articolo 3, comma 2, della legge in epigrafe, stabilisce che "l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio della professione nell'ambito territoriale della regione Puglia". Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale previsione viola il principio di libera prestazione dei servizi e non è in linea con l'articolo 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2010, in base al quale il provvedimento autorizzatorio deve consentire al prestatore di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista un motivo imperativo di interesse generale per limitarne l'ambito territoriale. La norma pone pertanto un problema di discriminazione dei cittadini italiani, considerato che, al contrario, per i cittadini dell'Unione europea, si prevede, all'articolo 6 della legge regionale, che essi possano operare in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di autorizzazione alcuna o di abilitazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 206/2007, di recepimento della direttiva 36/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La disposizione regionale, dunque, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli comunitari, e, restringendo altresì la libertà d'impresa e di concorrenza dei servizi nell'ambito del settore turistico, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Per questi motivi, si insiste per l'accoglimento del presente ricorso e la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni censurate, con ogni conseguente statuizione.

Roma, lì 21.7.2012

PARTE SECONDA

Atti regionali
